



COMUNE DI GENOVA

133 2 0 - DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - SETTORE AMMINISTRATIVO E
DEMANIO

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-371 del 10/11/2014

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 1.244,54
A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014
NELLA CAUSA PROMOSSA PER I DANNI SUBITI DAL CONCESSIONARIO DI UN
LOCALE DI CIVICA PROPRIETA' SITO NEL SOTTOPASSO CADORNA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 48 in data 20 novembre 2014;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Patrimonio Francesco Miceli;

Premesso che:

- l'evento alluvionale che colpì la città di Genova in data 4.11.11 provocò l'allagamento dell'intero sottopasso Cadorna con la conseguente rovina sia delle parti comuni che dei locali concessi a terzi;
- con ordinanza del Sindaco n.415 del 23.11.2011 venne disposto lo sgombero per motivi igienico-sanitari degli immobili di proprietà civica alluvionati, inclusi quelli del sottopasso Cadorna;
- a seguito di vari incontri tra i concessionari del sottopasso e l'amministrazione nel tentativo di verificare se fosse possibile rendere nuovamente agibile il sottopasso ed i locali ivi presenti, nel mese di maggio 2012, veniva sottoscritto un "Protocollo d'intesa tra il Comune di Genova e il Comitato Cittadino Cadorna finalizzato al ripristino delle attività commerciali del sottopasso";

Considerato che :

- nel sopracitato protocollo erano individuate due fasi:
- nella prima gli esercenti si impegnavano a sostenere i costi per la progettazione di tutte le parti comuni del sottopasso e per la progettazione e realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei locali dei cinque negozi; la definizione delle opere avrebbe dovuto essere congruita con gli uffici comunali competenti e coordinata con gli interventi che il Comune avrebbe eseguito nelle parti comuni del sottopasso. I costi dovevano essere a carico degli esercenti e avrebbero dovuto poi essere rimborsati dal Comune mediante riduzione dei canoni di concessione con contestuale aumento della durata delle stesse nella misura massima consentita;
- nella seconda fase si prevedeva che il Comune, avrebbe provveduto all'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'accesso al sottopasso ai disabili;

Considerato altresì che:

- successive valutazioni tecniche, espresse dalla Regione Liguria e dall'Autorità di Bacino circa la particolare vulnerabilità dell'area in caso di nuovi eventi alluvionali, hanno indotto le amministrazioni competenti, per ragioni di sicurezza, a non riaprire il sottopasso e contestualmente il Comune ha avviato le procedure per la ricollocazione degli esercizi che erano ivi ubicati;
- la concessionaria di uno dei locali ubicati nel sopracitato sottopassaggio pedonale posto all'incrocio fra via XX Settembre e via Fiume, locale contraddistinto con civ.2 rosso, con atto del 7.1.2013, ha citato il Comune sostenendo, tra l'altro, che il rapporto intercorrente con l'Ente per il godimento del locale, pur essendo stato qualificato come "concessione", in realtà sarebbe stato una locazione commerciale;
- l'attrice ha inoltre altresì proposto domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita della merce, degli arredi, per il mancato guadagno, per lo sgombero dei detriti e per la perdita di avviamento, e richiesto la restituzione del deposito cauzionale versato al momento della sottoscrizione del contratto, nonché il rimborso delle spese sostenute pro-quota per la progettazione delle opere di ripristino del locale cui, in conformità agli accordi sottoscritti nel protocollo d'intesa del maggio 2012, il comitato aveva nel frattempo dato corso;

Rilevato che:

- il Tribunale di Genova, con sentenza n.1272 del 3.4.2014, ha escluso responsabilità tanto contrattuali che extracontrattuali del Comune poiché lo straripamento del Torrente Bisagno e la conseguente alluvione del 4.11.2011 che ha, tra l'altro, determinato l'allagamento del sottopasso, è stato causato da precipitazioni piovose di eccezionale intensità, "tali da integrare un'ipotesi di "caso fortuito";
- la sentenza ha condannato pertanto il Comune esclusivamente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.204,82 oltre interessi legali dalla data della domanda (7.1.2013) al saldo effettivo, per le spese sostenute pro-quota per la progettazione delle opere di ripristino del locale, nonché alla restituzione della cauzione a suo tempo costituita a garanzia del rispetto delle clausole contrattuali;

Valutato che:

- la Civica Avvocatura non ha ritenuto opportuno appellare la Sentenza in oggetto che ha condannato il Comune esclusivamente al rimborso delle spese di progettazione sostenute dal ricorrente e alla restituzione del deposito cauzionale, rilevando che un eventuale ricorso in Appello, non potrebbe determinare una più favorevole sentenza nei confronti dell'Ente, anzi comporterebbe ulteriori spese legali

Ritenuto pertanto:

- di pagare in favore del ricorrente, a titolo di rimborso delle spese di progettazione, € 1.204,82 oltre interessi legali dalla data della domanda (7.1.2013) al saldo, quantificati al 30.11.2014 in €

40,54 per un totale di € 1.244,54.= dando atto che gli uffici della Direzione Patrimonio e Demanio hanno già provveduto alla restituzione della cauzione come stabilito dalla sentenza;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.267 in data 18.8.2000 per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 9.12.2008 modificato con Del.ne C.C. n.43 del 16.7.2012

Visto l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Vista la normativa sulla tutela dei dati personali;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio provvedendo, per le motivazioni in premessa ed in esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova n. 1272 del 3/4/2014, al rimborso in favore dell'attore (cod.benf 11051) delle spese di progettazione sostenute per il ripristino del locale sito in Sottopassaggio Cadorna civ.2R Genova, per l'importo di € 1.204,82.= oltre interessi dal 7.1.2013 al saldo, pari al 30.11.2014, ad € 40,54.= per un totale complessivo di € 1.244,54.=
- 2) di dare atto dall'avvenuta restituzione al ricorrente della cauzione;
- 3) di mandare a prelevare la somma sopra indicata di € 1.244,54.= al capitolo 2293 c.d.c. 1201.9.01 "oneri straordinari e somme urgenze" p.d.c. 1.10.99.99.999 "altre spese correnti n.a.c. siope 1804 "oneri da sentenze sfavorevoli" (imp. 2014.8279)
- 4) di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Demanio per gli adempimenti di competenza e per la liquidazione della spesa mediante M1-Rag entro i limiti di cui al presente provvedimento, anche compensando con eventuali debiti del ricorrente ancora esistenti nei confronti del Comune;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n.289;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire di dare esecuzione alla sentenza.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-371 DEL 10/11/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DI € 1.243,55 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014 NELLA CAUSA
PROMOSSA PER I DANNI SUBITI DAL CONCESSIONARIO DI UN
LOCALE DI CIVICA PROPRIETA' SITO NEL SOTTOPASSO
CADORNA.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

13/11/2014

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Simona Lottici



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 133 2 0	DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-371 DEL 10/11/2014	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 1.243,55 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014 NELLA CAUSA PROMOSSA PER I DANNI SUBITI DAL CONCESSIONARIO DI UN LOCALE DI CIVICA PROPRIETA' SITO NEL SOTTOPASSO CADORNA.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☒

NO ☐

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2014	1.244,54	2293	2014	8279

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐

NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 13/11/2014

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Lottici



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-371 DEL 10/11/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DI € 1.243,55 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014 NELLA CAUSA
PROMOSSA PER I DANNI SUBITI DAL CONCESSIONARIO DI UN
LOCALE DI CIVICA PROPRIETA' SITO NEL SOTTOPASSO
CADORNA.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

17/11/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-371 DEL 10/11/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DI € 1.243,55 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014 NELLA CAUSA
PROMOSSA PER I DANNI SUBITI DAL CONCESSIONARIO DI UN
LOCALE DI CIVICA PROPRIETA' SITO NEL SOTTOPASSO
CADORNA.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

17/11/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2014/DL/371 del 10.11.2014 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di € 1.244,54 a seguito della sentenza del Tribunale di Genova n. 1272 del 03.04.2014 nella causa promossa per i danni subiti dal concessionario di un locale di civica proprietà sito nel sottopasso Cadorna".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/371 del 10.11.2014 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di € 1.244,54 a seguito della sentenza del Tribunale di Genova n. 1272 del 03.04.2014 nella causa promossa per i danni subiti dal concessionario di un locale di civica proprietà sito nel sottopasso Cadorna", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, ritiene che il proprio parere, a fronte di sentenze esecutive come quella in specie, non possa che essere favorevole in quanto atto dovuto e vincolato da parte della pubblica amministrazione poichè il debito si impone all'Ente "ex se". In merito alla copertura finanziaria nulla ha da obiettare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio	Gaio
Dott. Nicola	Fossati
Dott. Fabrizio	Rimassa

(firmato digitalmente)

19 novembre 2014

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2014-DL-371 DEL 10/11/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DI € 1.244,54 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014 NELLA CAUSA
PROMOSSA PER I DANNI SUBITI DAL CONCESSIONARIO DI UN
LOCALE DI CIVICA PROPRIETA' SITO NEL SOTTOPASSO
CADORNA.**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

20/11/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]